

## DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UFFICIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

### **Bando n. 364.110**

Selezione pubblica per titoli, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005 per complessivi 545 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, bandita con Provvedimento del Presidente del CNR, prot. n. 0003990 del 17 gennaio 2011.

**Esecuzione della Sentenza n. 322/2023, emessa dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 aprile 2023 – Attribuzione alla Dott.ssa Gaetana Patrizia Pappalardo del profilo di Collaboratore di Amministrazione di V livello professionale.**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il D. Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante *“Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

**VISTO** lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18/02/2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18/02/2019 di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19/02/2019, entrato in vigore in data 01 marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTO** il Decreto del Presidente del CNR prot. n. 0003990 in data 17 gennaio 2011, mediante il quale è stata bandita una selezione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del del CCNL 2002-2005 per complessivi 545 posti per la progressione di livello nel profilo di inquadramento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui n. 78 posti per il passaggio al profilo di collaboratore di amministrazione di V livello professionale;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale di approvazione delle graduatorie distinte per profilo, di cui alla selezione concorsuale n. 364.110, prot. n. 0091125 in data 29 dicembre 2011, nel quale sono indicati i candidati ammessi con riserva alla procedura di selezione;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale prot. n. 0000396 in data 4 gennaio 2012, mediante il quale è stata rettificata la graduatoria relativa al profilo di collaboratore di amministrazione di V livello professionale;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale prot. n. 0011678 in data 24 febbraio 2012, con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria dell'efficacia dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie distinte per profilo, di cui alla selezione concorsuale n. 364.110;

**VISTO** il provvedimento dirigenziale prot. n. 0027317 in data 26 aprile 2012, con il quale sono state definitivamente approvate le classifiche finali relative alla succitata selezione concorsuale;

**VISTI** i provvedimenti dirigenziali prot. n. 0071964 del 21 novembre 2012 e prot. n. 0024351 del 24 aprile 2013, con i quali sono state assegnate complessivamente ulteriori n. 79 progressioni di livello nel profilo di inquadramento, mediante l'utilizzo delle graduatorie degli idonei, di cui n. 7 progressioni per il profilo di Collaboratore di amministrazione – V livello (sino alla posizione n. 85);

**VISTO** il ricorso (RG. 6313/2012), promosso dinanzi al Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, dalla Sig.ra Gaetana Patrizia PAPPALARDO, avverso la graduatoria finale di merito della selezione concorsuale n. 364.110 per l'attribuzione della progressione dal IV al V livello professionale nel profilo di Collaboratore di amministrazione, nella quale la ricorrente è risultata collocata alla posizione n. 92, con un punteggio pari a punti 60,92/100, non utile ai fini dell'inserimento tra i vincitori della succitata procedura concorsuale;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, del bando di concorso che prevede che il requisito di dipendente in servizio debba sussistere all'atto della presentazione della domanda e permanere sino al momento dell'adozione del provvedimento di nomina;

**CONSIDERATO** che la Sig.ra Pappalardo ha sollevato due ordini di censure tramite le quali ha dedotto:

1). l'illegittima ammissione al concorso dei candidati anteposti in graduatoria alla Sig.ra Pappalardo, i quali - secondo la prospettazione di quest'ultima - non sarebbero in possesso del requisito di partecipazione prescritto dall'art. 2 del bando di selezione (n. 3 anni di anzianità nel livello inferiore del profilo di appartenenza, maturati alla data dell'1.1.2010);

2). l'omessa e/o erronea valutazione da parte della Commissione di concorso, dei titoli curriculari autodichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso.

**VISTA** la Sentenza n. 4994/2019, pubblicata in data 12 novembre 2019, con la quale il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'infondatezza dei rilievi del ricorrente rigettando integralmente il ricorso proposto dalla Sig.ra Gaetana Patrizia PAPPALARDO;

**CONSIDERATO** che, avverso la succitata Sentenza di rigetto n. 4994/2019, la Sig.ra Pappalardo ha interposto appello innanzi alla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro (RG 431/2020), chiedendone la riforma e conseguentemente l'accoglimento del ricorso proposto in prime cure;

**VISTA** la Sentenza n. 322/2023, pubblicata in data 03 aprile 2023, con la quale la Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro, in parziale accoglimento dell'appello, ha affermato *“il diritto di Pappalardo Gaetana Patrizia ad essere collocata nella posizione 71 della graduatoria conclusiva del concorso interno indetto dal CNR con bando n. 364.110 del 17.1.2011 e condanna il CNR ad attribuirle la progressione dal VI al V livello nello stesso profilo funzionale(...);*

**CONSIDERATO** che l'Organo giudicante, con la sopracitata Sentenza n. 322/2023, ha avallato l'assunto della ricorrente in merito all'inammissibilità alla procedura concorsuale n. 364.110 dei *“dipendenti che non avevano l'anzianità nel livello inferiore dello stesso profilo di appartenenza richiesta dall'art. 2 del bando, in quanto il CNR, per alcuni (22, di cui 21 vincitori) transitati al profilo di collaboratore amministrativo in virtù della mobilità tra profili di cui all'art. 52 sopra riportato, ha calcolato anche l'anzianità posseduta prima della suddetta mobilità (e quindi in diverso profilo) (...);* invece, con riguardo alla valutazione dei titoli, il Collegio ha confermato il rigetto delle pretese azionate in primo grado;

**CONSIDERATO** che, relativamente allo status giuridico-economico dei candidati controinteressati i quali, medio tempore, hanno partecipato ad ulteriori progressioni di livello, questa amministrazione, nel pieno esercizio del proprio potere discrezionale, è tenuta ad una complessiva ed approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sulla specifica situazione giuridica, unitariamente considerata, al fine di valutare in concreto, alla luce delle alternative possibili, il sacrificio da imporre

ai controinteressati rispetto all'utilità perseguita dalla Dott.ssa Pappalardo che ottiene comunque il beneficio richiesto;

**RICHIAMATO** l'orientamento che la Corte Costituzionale ha espresso sul principio del "legittimo affidamento" ( *cf.* *Corte Costituzionale, Sentenza n. 188/2022 del 25.07.2022*), in base al quale l'eventuale modifica di disposizioni della P.A. che hanno conferito un duraturo vantaggio in buona fede deve trovare "adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, Sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009) (...)".

**CONSIDERATO** in particolare che, in virtù dell'operatività del principio dell'affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici, non può ritenersi giustificabile che differenti orientamenti giurisprudenziali possano incidere, anche sul piano del peggioramento del trattamento retributivo, su situazioni sostanziali che devono ritenersi adeguatamente consolidate per essersi protatte per un tempo ragionevolmente lungo (*cf.* *Corte Cost., Sentenza n. 108/2019*);

**CONSIDERATO** inoltre che il principio di affidamento dei dipendenti al mantenimento del proprio status giuridico-economico, costituente elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non può essere ingiustificatamente frustrato visto che la situazione giuridica, oggi rimessa in discussione, è sorta in un contesto atto a generare una ragionevole fiducia nella permanenza del beneficio ottenuto (*cf.* *Corte Cost., Sentenza n. 16/2017*);

**RICHIAMATO** in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato (*cf.* *ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746; sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753; sez. IV, 3 novembre 2015, n. 4999; sez. IV 26 febbraio 2015, n. 964*);

**RILEVATO** che, nelle fattispecie in questione, nel momento in cui l'Amministrazione ha identificato lo scopo (attribuzione del beneficio alla Dott.ssa Pappalardo), "il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (...)"; (*Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 8298/2019*);

**CONSIDERATO** che sotto il profilo dell'adeguatezza, convenienza e opportunità dell'azione amministrativa e alla luce dei succitati conformi orientamenti giurisprudenziali, appare opportuno disporre:

- a) l'attribuzione alla Sig.ra Pappalardo, della progressione dal VI al V livello del profilo di collaboratore di amministrazione a decorrere dall'1.1.2010;
- b) la conferma, allo stato, della progressione di livello attribuita ai candidati controinteressati, fatti salvi gli ulteriori e più ampi approfondimenti, da svolgere di concerto con l'Unità Affari Legali ed Albo Avvocati, in considerazione della complessità della questione e degli interessi coinvolti;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere,

**dispone**

**Art. 1** – In esecuzione della Sentenza n. 322/2023, emessa dalla Sez. Lavoro Corte di Appello di Catania, pubblicata il 3 aprile 2023 e non ancora divenuta irrevocabile, alla Sig.ra Gaetana Patrizia Pappalardo è attribuita, *iussu iudicis*, la progressione dal VI al V livello del profilo di collaboratore di amministrazione, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall'1.1.2010.

**Art. 2** - Per le motivazioni espresse in premessa, ai candidati controinteressati iscritti nella graduatoria approvata il 29 dicembre 2011 e rettificata in data 26 aprile 2012, viene confermata la progressione di cui all'art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005, con riserva, da parte dell'Ente, di rideterminarsi a seguito di ulteriori e più approfondite valutazioni, che saranno assunte di concerto con l'Unità Affari Legali ed Albo Avvocati e correlate alla particolarità e complessità della questione trattata, nonché all'esito dell'eventuale interposizione del giudizio di legittimità dinanzi la S.C. di Cassazione.

**Art. 3** – Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, si demanda all'Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR l'adozione dei provvedimenti amministrativi di attribuzione della progressione di cui all'art. 8 comma 4 del CCNL 2002-2005 alla Sig.ra Pappalardo Gaetana Patrizia; al citato Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR viene trasmessa, unitamente al presente provvedimento, anche la Sentenza n. 322/2023, pubblicata in data 03 aprile 2023, emessa dalla Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro.

**Art. 4** - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <http://www.urp.cnr.it/> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

**Art. 5** - Dell'adozione del presente provvedimento viene data notizia alla candidata interessata, mediante comunicazione individuale, all'indirizzo di posta istituzionale indicato nella domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTE